

**CONV 678/03**

**CONTRIB 301**

**NOTA DI TRASMISSIONE**

---

del: Segretariato

alla: Convenzione

---

Oggetto: **Contributo del sig. Filadelfio Guido Basile, membro supplente della  
Convenzione**

**- Sulla questione delle radici religiose**

---

Il Segretario Generale della Convenzione ha ricevuto dal sig. Filadelfio Guido Basile, membro supplente della Convenzione, il contributo ripreso in allegato.

## **Le radici religiose d'Europa**

Si reputa opportuno che sia inserita nella futura Costituzione europea la Dichiarazione n. 11 annessa all'Atto finale del Trattato di Amsterdam che assicura il rispetto dello *status* delle Chiese e delle comunità religiose come è previsto da ciascuno Stato membro. In tal modo, questa dichiarazione, di mera valenza politica, diverrebbe pienamente produttiva di effetti giuridici. Riteniamo invero che, oltre alla libertà individuale religiosa, debba essere garantita quella istituzionale, nel pieno rispetto dell'identità della confessione religiosa stessa e della laicità dello Stato, cioè della non ingerenza dello Stato negli *interna corpora* della confessione o comunità.

E' altresì importante che sia inserito un esplicito riferimento alla religione quale elemento fondamentale e fondante l'Europa, e l'idea di Europa, e che tale richiamo non sia previsto in un parenetico preambolo, ma in una norma effettivamente cogente (nel caso l'art. 2 della futura Costituzione). Non si può, infatti, negare che il nostro continente affondi le proprie radici, oltre che nel patrimonio greco-romano, in quello religioso, specificamente in quello giudeo-cristiano, che ha costituito per secoli la sua anima più profonda. Senza negare l'apporto di altre culture e tradizioni religiose, in particolare l'islamica, appare invero evidente a chi guardi la storia d'Europa con l'occhio scevro da pregiudizi che gran parte di quello che il nostro Continente ha prodotto in campo giuridico, letterario e filosofico abbia un'impronta giudaico-cristiana, e difficilmente può essere compreso e valutato se non ci si pone in tale prospettiva. Forse, per evitare inutile attriti, si può fare un riferimento "alle tradizioni religiose e giudaico-cristiane d'Europa".

Questo non significa uno sterile sguardo al passato, ma le radici religiose sono la fonte di una indubbia potenzialità etica.

Assumere una diversa posizione significherebbe sostenere che non solo questa tradizione, ma la religione in quanto tale, al di fuori degli schemi istituzionali di relazioni giuridiche di tipo concordatario, o della sua considerazione quale oggetto di un diritto strettamente personale, sarebbe un elemento estraneo o comunque estrinseco a un corretto sviluppo e ad una piena evoluzione di una società democraticamente intesa.

Tale impoverita concezione della religione è un retaggio della modernità illuministica che ci ha abituati a pensare in termini dialettici, quasi manichei, di opposizioni dualistiche. Specificamente, il codice simbolico della religione e quello della democrazia in senso moderno sono stati intesi come due tipi ideali opposti. Il fattore religioso è invero stato considerato quale realtà estrinseca, se non addirittura contraria alla democrazia, a causa sia dei suoi contenuti dogmatici, cui si dovrebbe adesione senza poter esercitare una vera libertà; sia della presunta irrazionalità o, a meglio dire, mancanza di razionalità formale dei sistemi etico-giuridici delle religioni.

Tutt'al più, la religione sarebbe un diritto meramente individuale, una libertà del singolo che assume rilevanza per gli Stati democratici se, e nella misura in cui giunge ad esercitare un'influenza sulla sfera pubblica. Così qualora una religione, sconfinando dall'ambito delle manifestazioni strettamente religiose o culturali, estenda la sua azione al campo della comune vita del diritto, gli Stati possono assumere, e di fatto assumono atteggiamenti differenti, a seconda del loro retaggio storico e socio-culturale. Un atteggiamento che può portare a relegare la religione nuovamente nel privato, o comunque e specificamente al diritto comune dei privati, come avviene il più delle volte nella tradizione statunitense anche alla luce del primo emendamento del 1791 alla Costituzione federale; ovvero a regolarla in modo da funzionalizzarla al progetto politico democratico, come si dà in Europa. Con un risultato che alla fine non è dissimile, in quanto nell'un caso come nell'altro la religione è esautorata dalla sfera pubblica come elemento che comunque la disturba, e può esservi riammessa solo dopo un adeguato "trattamento democratico".

Eppure, proprio questo modello, come giustamente è stato osservato in dottrina<sup>1</sup>, pone non pochi problemi, di cui soprattutto due vale la pena di mettere in evidenza.

Relegare la religione nel mero ambito privatistico limita fortemente il contributo che la religione stessa può apportare a una società democratica. Essa in tal modo appare destinata a divenire o comunque a essere considerata nient'altro che la fonte di una buona educazione sociale e morale delle persone.

Vi è poi un altro problema complesso, sempre più attuale in una società polietnica e multiculturale quale è, o quale si sta avviando ad essere la nostra, e che spiega non pochi delle incertezze poste dal mondo islamico: una democrazia intesa quale privatizzazione della religione può essere difficilmente accolta da quei popoli e da quelle culture non occidentali per cui la religione è comunque un elemento a rilievo pubblico, e in cui l'elemento religioso e quello morale hanno una diretta rilevanza negli ordinamenti di provenienza, regolando peraltro ogni aspetto della vita dei fedeli. Ossia, detto diversamente, un richiamo esplicito delle radici religiose d'Europa può paradossalmente costituire un aiuto per quelle nazioni di differente tradizione religiosa (penso in particolare alla Turchia) che in un futuro non lontano entreranno nello spazio comune europeo.

L'Europa democratica deve allora vedere la religione anche come fatto pubblico, e deve trovare un principio di azione che renda compatibili le varie religioni quali punti di vista non meramente privati, ma pure pubblici. Anche perché l'esperienza mostra come dalle modalità attraverso cui uno Stato, o comunque un sistema giuridico, recepisca il diritto di una religione dipende la struttura che quel sistema assumerà e l'apporto che sarà in grado di fornire ai fini della costruzione di un ordine giuridico globale<sup>2</sup>. E la stessa laicità va allora ridefinita come capacità di dialogo e tolleranza attiva (*principled tolerance*) fra posizioni che, per una civile accoglienza delle diversità, non devono dismettere la loro fede e la loro identità per entrare in questo spazio<sup>3</sup>.

Questo significa e implica che nella religione bisogna saper distinguere, o per meglio dire, che le religioni devono saper distinguere fra gli elementi costitutivi interni alla religione stessa, la loro dogmatica, e lo spazio del dialogo necessario con le altre religioni e culture. Una distinzione che implica anche relazione, essendo evidente che quanto più una religione sviluppa i motivi e i fondamenti del proprio messaggio, tanto più sia in grado di entrare in dialogo con le altre confessioni, e anche con chi non crede, e quindi di partecipare alla deliberazione pubblica<sup>4</sup>.

Il fenomeno religioso appare invero come l'unico fattore sociale in relazione a cui lo Stato si definisce incompetente, a cagione della sua aconfessionalità. E pertanto lo Stato non può offrire un "servizio pubblico statale" in quest'ambito, ma può solamente cooperare con le confessioni religiose perché queste attendano alle necessità religiose delle persone, ferma comunque restando la libertà religiosa come diritto riconosciuto al singolo, a prescindere dall'integrazione di questi in una struttura confessionale.

Nel pieno rispetto del proprio ambito si potrebbe così giungere ad una armonia reale, per quanto mai definitiva, come tutto ciò che è umano, in attuazione di un vero principio di laicità; quel principio che implica, se rettamente inteso, non indifferenza nei riguardi del fenomeno religioso, ma garanzia per la salvaguardia della libertà di religione in un regime di pluralismo confessionale e culturale e di cooperazione fra ordinamenti. Come del resto ben si evidenzia nel libro bianco sulla *governance* (COM [2001]428, del 25 luglio 2001), che riconosce il contributo specifico che le chiese e le comunità religiose possono apportare al processo di formazione dell'Unione Europea.

La religione può così divenire la spinta per una società civile più umana che si opponga in modo costruttivo a un assetto istituzionale che opera esclusivamente in una prospettiva di mercato economico globalizzato, spersonalizzando l'esistenza quotidiana. La religione, in particolar modo la tradizione giudaico cristiana propria della nostra Europa, acquista una nuova rilevanza come qualificazione spirituale di un progetto di civilizzazione che si vuole comunque opporre alla crescente disumanizzazione della vita sociale, economica, culturale, e dar così vita a un umanesimo in cui il rispetto dei diritti, la solidarietà, la creatività permettano ad ogni uomo di realizzare le sue più nobili aspirazioni.

Ed è questa la sfida "comune" che attende ora l'Europa come pure la Chiesa e le altre confessioni religiose.

- 
- <sup>1</sup> P. Donati, *Pensare la società civile come sfera pubblica religiosamente qualificata*, in *Multiculturalismo e identità*, a cura di C. Vigna e S. Zamagni, Milano 2002, p. 51-106.
  - <sup>2</sup> S. Ferrari, *Lo spirito dei diritti religiosi. Ebraismo, cristianesimo e islam a confronto*, Bologna 2002, p. 67-68.
  - <sup>3</sup> V. Melchiorre, *Quale dialogo? Quale tolleranza?*, in *Per un dialogo interculturale*, a cura di V. Cesareo, Milano 2001, p. 3-11.
  - <sup>4</sup> J. Waldron, *Religious Contributions in Public Deliberation*, in *San Diego Law Review* 30 (1993), p. 817-848 (846-847 in partic.); F. Viola, *Il ruolo pubblico della religione nella società multiculturale*, in *Multiculturalismo e identità* cit., p. 107-138.